

Criteri per la classificazione dei comuni montani

(Bozza)

1. Sono montani i comuni che soddisfano **i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:**

a) almeno il **20%** della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, **al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline**, e almeno il **25%** della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

b) altitudine media della superficie del territorio comunale **pari o superiore a 350 metri** sul livello del mare, **al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline**, e almeno il **5%** della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

c) **altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri** sul livello del mare, **al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline**;

d) **altitudine massima pari o superiore a 1200 metri** sul livello del mare;

e) **i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri** sul livello del mare, **al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline**, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131¹.

2. Sono altresì classificati come montani:

a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, **oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero**, purché l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a **200 metri** sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline.

b) **i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri** sul livello del mare, **al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline**, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

¹ In base a tale criterio le Regioni Veneto, Lombardia e Piemonte hanno riconosciuto specificità alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e, perciò, secondo le rispettive leggi regionali, le predette specificità sono state riconosciute alle province di Belluno (l.r. Veneto n.25/2014), Sondrio (l.r. Lombardia n. 19/2015) e quella di Verbano Cusio Ossola (l.r. Piemonte n. 19/2015).